Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 24/06/2021

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.715,00, a titolo di commissioni bancarie e di intermediazione e degli oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 05.04.2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo al 31.05.2017, oltre alle spese per assistenza difensiva quantificate in € 250,00.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la chiara distinzione tra oneri up-front e recurring; l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) (relative alla gestione del finanziamento), secondo il criterio pro rata temporis; la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto, richiamando, sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; quanto alla c.d. sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni fornite per l'art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma e, nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni;

per altro, ritiene che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente; l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione; l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.
In sede di repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".
Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterrebbe una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB",* che viene ritenuta dal Collegio "*priva di giuridico fondamento … per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento*

interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi* up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il modulo SECCI contiene una descrizione dettagliata delle attività remunerate tutte prodromiche alla stipula del contratto, pertanto, a tali provvigioni, deve essere riconosciuta natura *up front*, come anche alle commissioni per il 'perfezionamento del finanziamento'; mentre vanno considerate *recurring* le commissioni 'per la gestione del finanziamento', per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario.

Quanto alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi, va rilevato che sono in atti le C.G.A. che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto ed alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo, inoltre, l'intermediario allega documentazione attestante i rimborsi dei premi assicurativi effettuati o in corso di esecuzione.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*6,00%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota interessi	*38,96%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione lett. A	*(up front)*	€ 638,40	*€ 383,04* ○	€ 248,74 ◉	○		€ 248,74
○	commissione lett. B	*(recurring)*	€ 638,40	€ 383,04 ◉	*€ 248,74* ○	○	€ 383,04	€ 0,00
○	provvigioni lett. C	*(up front)*	€ 1.755,60	*€ 1.053,36* ○	€ 684,05 ◉	○		€ 684,05
○				€ 0,00 ◉	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○	oneri assicurativi premio vita	*(recurring)*	€ 226,63	*€ 135,98* ○	*€ 88,30* ○	◉	€ 98,79	rimborsati
○	oneri assicurativi premio imp	*(recurring)*	€ 403,07	*€ 241,84* ○	*€ 157,05* ○	◉	€ 109,52	rimborsati
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 933**
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 933,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS